

VERBALE DI ACCORDO

Padenghe del Garda, 14.12.2018, presso la sede della società GARDA UNO s.p.a.

TRA

la GARDA UNO s.p.a., qui rappresentata dal Geom. Massimiliano Faini, dal dott. Pietro Lazzarini e dalla dott.ssa Dafne Fontana, assistita dall'Avv. Ugo Bracuti dello Studio Associato Pelizzari e Bracuti

E

La FILCTEM – CGIL di Brescia in persona del sig. Ugo Cherubini.

di seguito congiuntamente indicate anche con "le Parti".

PREMESSO CHE

- In data 18.7.2016 le Parti hanno sottoscritto un accordo aziendale di 2° livello concernente il Premio di Risultato Variabile per l'anno 2016; tale accordo è scaduto il 31.12.2016;
- In data 22.9.2017 le Parti concordato la proroga del predetto accordo aziendale anche per l'anno 2017.
- La FILTCEM-CGIL ha chiesto di rinnovare il Premio di Risultato per l'anno 2018.
- La Società si è dichiarata disponibile a rinnovare il Premio di Risultato per l'anno 2018 ed ha proposto di mantenere l'attuale struttura del Premio Variabile stesso come già definito negli accordi del 18.7.2016 e del 22.9.2017.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

1) PREMESSE.

Le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante del presente accordo.

2) PREMIO DI RISULTATO PER L'ANNO 2018.

Le Parti confermano che per l'anno 2018 si continuerà a dare applicazione integrale a quanto già previsto e concordato nel Verbale di accordo del 18.7.2016, relativo al Premio di Risultato Variabile annuo, come modificato ed integrato dall'accordo sottoscritto in data 22.9.2017, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Sono pertanto confermate anche per l'anno 2018 tutte le clausole concordate ai punti da 1 a 6 del citato accordo aziendale 18.7.2016, nonché da 1 a 4 dell'accordo 22.9.2017, anche in riferimento ai parametri di Redditività, di Partecipazione alla formazione e di Qualità, agli obiettivi annui ivi stabiliti e alle erogazioni massime ad essi correlate.

Le Parti si danno atto e confermano che tutte le erogazioni economiche relative al Premio di Risultato variabile per l'anno 2018, sono state quantificate forfettariamente,

comprendendo nel loro ammontare tutti i propri riflessi, diretti ed indiretti, su tutti gli istituti contrattuali e/o legali, sui quali, pertanto, non sarà computato.

Ai sensi dell'art. 1, Legge 29 maggio 1982, n. 297, si concorda che il Premio di Risultato Variabile non sarà computato ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)

3) REGIME IMPOSITIVO

Ai fini dell'accesso al particolare trattamento fiscale agevolato (cd. detassazione) le Parti si danno atto e concordano che il presente Accordo aziendale rientra nel campo di applicazione della disciplina di cui all'art. 51 del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 182 e seguenti della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Bilancio 2016), altresì modificato dall'art. 1, comma 160 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), al Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze in data 25.3.2016, nonché, infine, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15.6.2016 e alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/03/2018 e n.28/E del 15/06/2018.

Il presente Accordo aziendale rientra nella disciplina di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015, dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 151/2015.

Ai fini della verifica del miglioramento dei suddetti parametri ed indicatori (Redditività, Partecipazione alla formazione e Qualità) realizzata nell'anno anno di riferimento (2018), anche ai fini dell'accesso al regime di tassazione agevolata di cui al precedente capoverso, a seguito di valutazione congiunta delle Parti dei dati registrati negli ultimi anni e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni generali del settore di riferimento, Le Parti concordano di assumere quali valori di riferimento "iniziali", rispetto ai quali, quindi, verrà misurato il miglioramento dei parametri ed indicatori stessi i valori raggiunti nell'anno 2017

4) DECORRENZA E DURATA.

Il presente accordo, costituito di 3 pagine, decorre dal giorno 1.1.2018, e sarà valido a tutto il 31.12.2018.

Le Parti si incontreranno nei primi mesi del 2019 per definire il nuovo Premio di Risultato per gli anni successivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

GARDA UNO s.p.a.

FILTCEM-CGIL

